

CIRCOLARE N.30 – DEL 23.04.2019

RICHIESTA DI RIMBORSO O DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

PREMESSA

Si ricorda che entro il 30 aprile 2019 ricorre la scadenza per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2019.

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 19/03/2019, ha approvato il **nuovo modello IVA TR** con le relative istruzioni e specifiche tecniche, allo scopo di recepire le novità in materia di Gruppo Iva nonché l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per quanto riguarda l’esonero della garanzia. Il nuovo modello IVA TR sostituisce quello approvato con Provvedimento del 04/07/2017 e dovrà essere utilizzato già con riferimento alle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2019, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Il nuovo modello e le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Di seguito si riepilogano gli aspetti fondamentali per la compilazione di tale modello.

REQUISITI

Il modello IVA TR può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato, in ciascuno dei primi tre trimestri solari, un’eccedenza d’imposta detraibile di **importo superiore a € 2.582,28** e che intendono chiederla, in tutto o in parte, a rimborso o utilizzarla in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997.

Si precisa che per il quarto trimestre non è previsto il rimborso infrannuale; il relativo credito, infatti, risulterà soltanto dalla dichiarazione annuale Iva.

Il credito che si intende chiedere a rimborso e/o in utilizzo in compensazione **deve risultare unicamente dal periodo infrannuale**, senza tener conto degli eventuali crediti riportati dall’anno o dal periodo infrannuale precedente; questi ultimi possono essere chiesti a rimborso soltanto nella dichiarazione annuale.

Ciò premesso in termini generali, si ricorda che il credito Iva trimestrale, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione unicamente dai contribuenti in possesso di uno o più dei seguenti requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3 dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, con le limitazioni previste tuttavia dallo stesso art. 38-bis, comma 2.

Dunque, alla luce del predetto art. 30, D.P.R. n. 633/1972, tenendo conto delle limitazioni previste dall'art. 38-bis, comma 2, le ipotesi in cui il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso, ovvero utilizzato in compensazione orizzontale, sono le seguenti:

- **lett. a): aliquota media** degli acquisti e sulle importazioni **superiore** all'aliquota media delle vendite effettuate maggiorata del 10% (requisito integrato dall'art. 3, comma 6, D.L. 250/1995);
- **lett. b):** effettuazione, per un ammontare **superiore al 25%** del totale delle operazioni effettuate, delle operazioni non imponibili ai sensi degli articoli:
 - art. 8 D.P.R. 633/1972: cessioni all'esportazione, anche in triangolazione; cessione e prestazioni ad esportatori abituali;
 - art. 8-bis D.P.R. 633/1972: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
 - art. 9 D.P.R. 633/1972: servizi internazionali;
 - art. 71 D.P.R. 633/1972: operazioni con la Repubblica di San Marino;
 - art. 72 D.P.R. 633/1972: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali;
 - art. 41 e 58 D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie e cessioni "interne" non imponibili nella triangolazione nazionale;
 - art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g) D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva;
 - art. 37 D.L. 41/1995: cessioni all'esportazione di beni soggetti al regime del margine.
- **lett. c): acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un **ammontare superiore ai 2/3** dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili ai fini IVA (si ricorda che per il rimborso annuale IVA non è invece richiesto questo rapporto ed è prevista un'ipotesi in più, ossia quella del rimborso dell'imposta inerente all'acquisto di beni e servizi per studi e ricerche).
- **lett. d): prevalenza di operazioni non soggette ad IVA, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/1972:** in tale ipotesi, l'art. 38-bis, comma 2, introduce una limitazione al fine del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale, statuendo che, oltre alla sussistenza del presupposto dell'esercizio prevalente di operazioni non soggette ad IVA a norma degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve avere effettuato nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, le seguenti prestazioni specifiche, per un **importo superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate nel periodo:
 - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
 - trasporto di beni e relative intermediazioni;
 - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni;
 - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972, ossia le prestazioni di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea, ovvero relative a beni esportati fuori dall'Unione Europea (ossia, servizi concernenti la concessione e la negoziazione dei crediti, operazioni di

assicurazione, operazioni relative a valute estere e operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli).

- **lett. e):** quando il contribuente si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972: **soggetto non residente identificato direttamente** in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/1972 o il suo *rappresentante fiscale in Italia*.

Quest'ultima ipotesi è stata introdotta dall'art. 1, comma 308, della Finanziaria 2007, che ha ampliato il novero dei soggetti passivi legittimati a richiedere il rimborso /compensazione del credito infrannuale.

LIMITI

Si ricorda che, a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1° gennaio 2014, il nuovo **limite massimo annuo per effettuare la compensazione "orizzontale"** nel modello F24 delle eccedenze d'imposta (compreso il credito IVA trimestrale, per i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti) è pari ad **€ 700.000** (art. 9, co. 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conv. da L. 64/2013).

Tale limite è elevato ad € 1.000.000 per i subappaltatori del settore edile, ai quali si applica il meccanismo del *reverse charge*, qualora il loro volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35, comma 6-ter, D.L. 223/2006).

ATTENZIONE:

Come opportunamente precisato dall'Agenzia delle Entrate con **Comunicato stampa del 20 luglio 2004**, mentre la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA trimestrali concorre alla determinazione del predetto limite massimo annuo di compensazione, non è invece soggetto al suddetto limite massimo il rimborso dei crediti IVA trimestrali, essendo questo liquidato direttamente dal locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e non dal concessionario della riscossione in conto fiscale.

- **Modalità e termini di presentazione**

Il modello IVA TR deve essere presentato entro **l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre)**.

Come da regola generale, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il modello IVA TR deve essere presentato **esclusivamente in via telematica**, direttamente ovvero tramite intermediari abilitati.

MODELLO

Il modello è composto da:

- il **frontespizio**, composto da due facciate: la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, mentre nella seconda sono richiesti il periodo di riferimento ed il relativo trimestre, i casi particolari di compilazione, i dati anagrafici del soggetto istante, del rappresentante, nonché la firma e l'eventuale impegno alla presentazione telematica;
- il **modulo**, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l'indicazione dei dati contabili;

- il **prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale della procedura

AGENZIA ENTRATE

CODICE FISCALE

**MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE**

Periodo di riferimento	Anno		Trimestre		
Casi particolari di compilazione	Regimi particolari	Contabilità separate	Richiesta presentata da ente o società controllante per l'IVA di gruppo	Correttiva nei termini	Modifica istanza precedente

Nella prima parte del frontespizio devono essere indicati, nel campo:

- **Periodo di riferimento:** l'anno d'imposta ed il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturato il credito che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

I soggetti che si trovano in una delle particolari situazioni sotto elencate devono barrare la casella o le caselle corrispondenti:

- **Regimi particolari:** chi ha adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile (in questo caso, il rigo TB32 "Imposta ammessa in detrazione" deve essere compilato tenendo conto degli specifici criteri previsti dal regime particolare di appartenenza);
- **Contabilità separate:** chi esercita più attività gestite con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, D.P.R. 633/1972 deve presentare, oltre al frontespizio, un solo modulo in cui sono riepilogati i dati relativi a tutte le attività esercitate;
- **Richiesta presentata da ente o società controllante per l'IVA di gruppo:** in caso di opzione per l'Iva di gruppo (art. 73 del D.P.R. n. 633/1972), l'ente o la società controllante può richiedere il rimborso infrannuale o l'utilizzo in compensazione del credito del gruppo relativo alle società partecipanti che hanno i requisiti richiesti (v. sopra) presentando l'apposito prospetto riepilogativo (quadro TE) e allegando, per ciascuna delle società avente i requisiti, il modulo con l'indicazione dei dati contabili (quadro TA, TB, TC, TD).

Tali soggetti dovranno inoltre indicare, sempre nel frontespizio, il numero dei moduli allegati relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 30;

- **Gruppo IVA: NOVITA' inserita nel nuovo modello**

nel caso in cui l'istanza sia presentata da un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti, il frontespizio deve essere compilato nel seguente modo:

- nel riquadro "DATI DEL CONTRIBUENTE" deve essere indicato il numero di Partita IVA del Gruppo, il codice dell'attività svolta in via prevalente dal medesimo, il codice natura giuridica 61 nonché la denominazione del Gruppo;
- nel riquadro "DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE" devono essere riportati i dati della persona fisica che sottoscrive l'istanza, avendo cura di indicare nella casella "Codice carica" il codice corrispondente al rapporto intercorrente tra la persona fisica firmataria e il rappresentante del Gruppo. Se la persona fisica che sottoscrive l'istanza coincide con il rappresentante del Gruppo, nella predetta casella va indicato il codice 1.

- **Correttiva nei termini:** riguarda l'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata. In tal caso occorre presentare un nuovo modello compilato integralmente (come da regola generale);
- **Modifica istanza precedente:** questa casella è stata così ridenominata, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la *Risoluzione n. 99 dell'11 novembre 2014*, con la *Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015* (risposta n. 8) e con la ***Risoluzione n. 82 del 14 novembre 2018***.

Essa deve essere barrata nel caso in cui il contribuente:

1. intenda *variare la modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale* espressa in sede di presentazione del precedente modello IVA TR inviato tempestivamente (cfr. Ris. Ag. Entrate n. 99/2014);
2. intenda *correggere o integrare le indicazioni relative al presupposto per ottenere il rimborso*, rese nel quadro TD del precedente modello IVA TR inviato tempestivamente (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 35/2015);
3. intenda *correggere o integrare le indicazioni relative alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia*, rese nel quadro TD del precedente modello IVA TR inviato tempestivamente (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 35/2015 e Ris. Ag. Entrate n. 82/2018);
4. intenda *correggere o integrare le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria del rimborso*, rese nel quadro TD del precedente modello IVA TR inviato tempestivamente (cfr. Circ. Ag. Entrate n. 35/2015 e Ris. Ag. Entrate n. 82/2018).

In tutti questi casi, il nuovo modello IVA TR dovrà essere compilato completamente, in tutte le sue parti, e **ritrasmesso anche oltre i termini di scadenza previsti per la sua presentazione** (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), **purché prima dell'invio della dichiarazione IVA annuale relativa allo stesso periodo d'imposta**, ossia al massimo entro il giorno di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Rettifica modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale:

Con riguardo allo specifico caso della possibilità di variazione della modalità di utilizzo del credito IVA infrannuale, espressa nel modello IVA TR originariamente e tempestivamente presentato, si ricorda quanto segue.

Nella predetta risoluzione n. 99/2014, l'Agenzia ha ritenuto che - in assenza di una norma vigente che sancisca il principio dell'immodificabilità della scelta di utilizzo del credito IVA trimestrale, operata dal contribuente con la presentazione dell'originario modello TR - una modifica di tale scelta possa avvenire anche **oltre i termini di scadenza previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 542/1999** per la presentazione del modello IVA TR, **purché prima dell'invio della dichiarazione annuale IVA relativa allo stesso periodo d'imposta** (come già sopra evidenziato), adottando le seguenti procedure:

1) Rettifica della scelta, da rimborso IVA trimestrale a compensazione IVA trimestrale.

In questa ipotesi, il contribuente deve:

- 1.1. Prima verificare con l'Ufficio territorialmente competente che non sia stata già conclusa la fase istruttoria del rimborso e non sia già stata validata la disposizione di pagamento (in quanto, in tal caso, la rettifica della scelta non è consentita).

In sostanza, la modifica del precedente modello IVA TR tempestivamente presentato non può essere esercitata qualora l'Ufficio abbia già validato la disposizione di pagamento del rimborso IVA.

- 1.2. Successivamente, deve presentare un nuovo modello IVA TR, indicante la nuova scelta a favore della compensazione del credito IVA infrannuale rispettando la disciplina prevista per l'utilizzo in compensazione a seconda che il credito sia inferiore o superiore ad euro 5.000, come di seguito illustrato;
- 1.3. Solo dopo la presentazione del nuovo modello IVA TR è legittimato ad effettuare la compensazione dell'eccedenza di credito IVA infrannuale con le differenze esposte di seguito in merito alla data da cui poter effettuare la compensazione.

Differentemente, qualora il contribuente effettui la compensazione senza aver previamente operato la rettifica dell'istanza IVA TR, e, quindi, senza avere preventivamente revocato la richiesta di rimborso, a parere dell'Agenzia ciò configurerebbe un'ipotesi di indebito utilizzo di somme in compensazione, con conseguente applicabilità della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, per ritardato od omesso versamento di imposte.

2) Rettifica della scelta, da compensazione IVA trimestrale a rimborso IVA trimestrale.

In questa ipotesi, il contribuente deve:

- 2.1 Prima accertarsi di non avere già utilizzato in compensazione il credito IVA trimestrale.

Ciò in quanto la modifica del precedente modello IVA TR tempestivamente presentato non può essere esercitata nel caso in cui il credito IVA trimestrale sia già stato utilizzato in compensazione.

- 2.2. Successivamente, deve presentare un nuovo modello IVA TR, indicante la nuova scelta a favore del rimborso del credito IVA infrannuale.

Per entrambe le fattispecie, l'Agenzia ha precisato che *"comunque, la modifica della modalità di utilizzo del credito, operata tramite la presentazione di un nuovo modello TR, **deve successivamente trovare corretta esposizione nella dichiarazione annuale IVA e, pertanto, la rettifica del modello TR non può essere esercitata dopo la data di presentazione della stessa dichiarazione**".*

Rettifica indicazioni relative alla presentazione della garanzia

Relativamente alla specifica fattispecie dell'**esonero dall'obbligo della prestazione della garanzia**, la citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/2015 ha evidenziato che un successivo modello IVA TR, che sostituisca un precedente modello tempestivamente inviato e che abbia la finalità di rettificare o integrare le precedenti indicazioni sulla prestazione della garanzia (non eseguite o eseguite non correttamente all'interno del quadro TD dell'originario modello TR tempestivamente presentato), deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti patrimoniale e contributivi.

La rettifica deve avvenire entro i medesimi termini temporali sopra citati, ossia entro la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa allo stesso periodo d'imposta.

Sul punto, viene inoltre chiarito che *"la presentazione di un modello TR recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma privo del campo 3 del rigo TD8 denominato "Esonero garanzia" compilato con il codice "1", non preclude l'erogazione del rimborso senza presentazione della garanzia, in assenza delle condizioni di rischio di cui al comma 4 dell'articolo 38-bis del D.P.R n. 633 del 1972.*

In tal caso, pertanto, non è necessario presentare un nuovo modello TR".

La questione della possibilità di modificare/integrare i dati del quadro TD è stata affrontata

anche con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82/2018 nell’ambito della quale l’Agenzia stessa, non ravvisando ostacoli di tipo normativo o procedurale, consente l’integrazione/rettifica del mod. IVA TR entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione IVA annuale, qualora la stessa sia riferita esclusivamente all’integrazione/modifica di elementi (quali ad esempio la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione/ammontare del credito trimestrale e il credito Iva non sia già stato rimborsato/compensato. In tali casi non è necessario presentare una dichiarazione annuale Iva “sostitutiva nei termini” in quanto gli elementi modificati non incidono sul contenuto della dichiarazione annuale; inoltre l’integrazione/correzione degli elementi non costituisce errore soggetto a sanzione, salvo il caso in cui sia stato utilizzato in compensazione il credito trimestrale in presenza di un modello IVA TR privo del visto di conformità (utilizzo improprio del credito) a cui è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997 (30% del credito utilizzato), con la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione.

Rettifica requisiti per erogazione prioritaria dei rimborsi

Per quanto concerne la possibilità della rettifica della sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria dei rimborsi, la medesima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.

DATI DEL CONTRIBUENTE			
Partita IVA		Codice attività	
Cognome o denominazione o ragione sociale		Nome	
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	
		FAX prefisso numero	
		Natura giuridica	
		Sexo (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
		Provincia (sigla)	

Modulo

Per quanto concerne il modulo, composto dai vari quadri, si evidenzia che nel campo Mod. N. la maggioranza dei soggetti dovrà indicare 1; soltanto nel caso di società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo dovrà essere indicato, per ciascun modulo allegato al prospetto riepilogativo, il corrispondente numero progressivo.

E’ importante ricordare che tutti gli importi del modulo devono essere indicati in centesimi di euro (contrariamente alla dichiarazione annuale), arrotondando alla seconda cifra decimale sulla base della regola generale.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate operazioni/acquisti imponibili con aliquote d’imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili e le relative imposte dovranno essere compresi nei rigi corrispondenti alle aliquote più prossime.

Le relative differenze d’imposta (positive o negative) dovranno essere indicate nel rigo TA23, *campo 1* (per le operazioni attive) - rigo TB21, *campo 1* (per le operazioni passive) ed evidenziate separatamente nel *campo 2* dello stesso rigo (il campo 2 rappresenta un “di cui” del campo 1).

In questo caso, nel calcolo dell’aliquota media occorre tener conto delle suddette differenze indicate nel campo 2 del rigo TA23 o TB21.

TA21	Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter				
TA22	TOTALE (col. 1, somma dei righi da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righi da TA1 a TA13)				
TA23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
				di cui differenze di imposta	
TA24	TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1)				
TA30	Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie				
TA31	Altre operazioni				
TA32	TOTALE (somma dei righi TA22 col. 1, TA30 e TA31)				
TA33	Cessioni di beni ammortizzabili imponibili				

Nel presente quadro devono essere indicate le **operazioni attive annotate o da annotare** nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/1972) *per il trimestre di riferimento* (ossia, per il trimestre cui si riferisce il modello).

Righi da TA1 a TA13

Vanno indicate le operazioni imponibili, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali si è verificata **l'esigibilità dell'imposta nel trimestre di riferimento**, comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti.

Le istruzioni precisano inoltre che nei presenti righi devono essere comprese soltanto le variazioni operate ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 633/1972, che si riferiscono ad operazioni registrate nello stesso trimestre di riferimento.

Invece, le variazioni annotate nel trimestre di riferimento, ma relative ad operazioni registrate in periodi precedenti, devono essere indicate esclusivamente nel rigo TA23, campo 1.

Rigo TA20

In questo rigo, denominato "*Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni*", deve essere indicato dal cedente/prestatore:

- l'imponibile delle operazioni per le quali l'IVA è dovuta dal cessionario, in base al meccanismo del *reverse charge*;
- l'importo delle operazioni non soggette all'imposta, in quanto effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Per quanto concerne le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) per le quali la disciplina IVA prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario/committente attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. **reverse-charge**, si ricorda che ad opera dell'art. 1, co. 629, lett. a) e d), della Legge 190/2014 (Legge Stabilità 2015) è stato modificato sia l'art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, con l'inserimento delle lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), sia l'art. 74, co. 7, D.P.R. 633/1972, estendendo così il meccanismo dell'inversione contabile a nuove fattispecie di prestazioni nel settore edile ed energetico, nonché alla cessione di pallet usati, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2015.

Esattamente, si ricorda che, la lett. a-ter) dell'art. 17, comma 6, ha previsto l'applicazione del *reverse-charge* alle "*prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*", mentre le lettere d-bis), d-ter) e d-quater) estendono tale meccanismo ai trasferimenti di titoli ambientali (quote di emissioni di gas a effetto serra, certificati verdi, certificati bianchi, garanzie di origine, cessioni di gas ed energia elettrica ai soggetti rivenditori).

Inoltre, l'integrazione apportata all'art. 74, co. 7, del D.P.R. 633/1972, ha disposto l'applicazione del *reverse-charge* alle cessioni di "*bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*".

Il cessionario/committente dovrà invece inserire la fattura nei righi da TB1 a TB13 del quadro TB, relativo alle operazioni passive e dovrà indicare la relativa IVA dovuta nel rigo TC2 (l'operazione non deve essere indicata nel quadro TA, in quanto trattasi di operazione d'acquisto per il cessionario/committente).

Rigo TA21

In questo rigo, denominato "Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter", deve essere indicato l'imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti previsti dal decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148 con applicazione del meccanismo dello **split payment**, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629, lett. b), Legge 190/2014.

Rigo TA22

Indicare l'imponibile derivante dalla somma degli importi della colonna 1 dei rigi da TA1 a TA21 e l'imposta derivante dalla somma degli importi della colonna 2 dei rigi da TA1 a TA13.

Rigo TA23

- **campo 1:** indicare le variazioni e gli arrotondamenti d'imposta. Come sopra precisato, in questo campo deve essere compresa l'Iva relativa alle variazioni di cui all'art. 26 registrate nel trimestre di riferimento ma relative ad operazioni registrate nei trimestri precedenti;
- **campo 2:** indicare le differenze, già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione delle operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello nei rigi corrispondenti all'aliquota più prossima (v. sopra).

Rigo TA30

Devono essere indicate le seguenti **operazioni non imponibili**:

- art. 8 D.P.R. 633/1972: cessioni all'esportazione, anche in triangolazione; cessione e prestazioni ad esportatori abituali;
- art. 8-bis D.P.R. 633/1972: operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;
- art. 9 D.P.R. 633/1972: servizi internazionali;
- art. 71 D.P.R. 633/1972: operazioni con la Repubblica di San Marino;
- art. 72 D.P.R. 633/1972: operazioni agevolate in base ad accordi internazionali;
- art. 41 e 58 D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie e cessioni "interne" non imponibili nella triangolazione nazionale;
- art. 50-bis, comma 4, lett. f) e g) D.L. 331/1993: cessioni intracomunitarie e cessioni all'esportazione di beni estratti da un deposito Iva;
- art. 37 D.L. 41/1995: cessioni all'esportazione di beni soggetti al regime del margine. Per le esportazioni di beni usati di cui al D.L. 41/1995 deve essere indicato soltanto il "margine" che è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve invece essere indicata nel rigo TA31.

Rigo TA31

Costituisce un campo residuale in cui vanno indicate le altre operazioni, ossia **operazioni diverse da quelle indicate nei rigi precedenti**, come ad esempio:

- operazioni esenti;
- cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater;
- la parte che non costituisce margine delle cessioni di beni usati (di cui sopra);
- le operazioni prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, sia se rese nei confronti di soggetti residenti nella UE, sia se rese nei confronti di soggetti Extra-UE, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 325, lett. d), n. 2, della Legge 228/2012.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
TB1						2
TB2						4
TB3						5
TB4						7,3
TB5	Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla					7,5
TB6	detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione					7,65
TB7						7,95
TB8						8,3
TB9						8,5
TB10						8,8
TB11						10
TB12						12,3
TB13						22
TB20	TOTALE (somma dei righi da TB1 a TB13)					
TB21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					1
						di cui differenze di imposta 2
TB22	TOTALE (TB20 col. 2 + TB21 campo 1)					
TB30	Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta					
TB31	Percentuale di detrazione					%
TB32	IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE					
TB33	Acquisti di beni ammortizzabili imponibili					

Nel quadro TB devono invece essere indicati gli **acquisti e le importazioni imponibili annotati** nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972) *per il trimestre di riferimento*.

Righi da TB1 a TB13

Indicare gli **acquisti all'interno, intracomunitari e le importazioni** assoggettati ad imposta per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento.

Come per le vendite, le istruzioni precisano che nei presenti righi devono essere comprese soltanto le variazioni operate ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 633/1972 che si riferiscono ad acquisti registrati nello stesso trimestre di riferimento.

Rigo TB21

Funziona specularmente al rigo TA23 relativo alle operazioni attive.

Rigo TB30

Indicare gli acquisti e le importazioni per i quali **non è ammessa la detrazione dell'imposta** ai sensi dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni.

Come nella dichiarazione annuale, per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'Iva deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d'imposta non detraibile; la restante quota di imponibile e di Iva detraibile deve essere indicata nei righi da TB1 a TB13.

Rigo TB31

In caso di applicazione del pro-rata ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.P.R. 633/1972, indicare la percentuale di detrazione applicata durante l'anno di riferimento.

Rigo TB32

Indicare l'IVA ammessa in detrazione nel trimestre di riferimento corrispondente all'importo indicato nel rigo TB22 o, in caso di compilazione del rigo TB31, quello risultante dall'applicazione della suddetta percentuale di detrazione.

I contribuenti che adottano *speciali criteri di determinazione* dell'Iva detraibile, e che pertanto hanno barrato la casella "regimi particolari" nel frontespizio, devono indicare l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime (potrebbe pertanto essere diverso dall'importo indicato nel rigo TB22).

Nell'ipotesi di attività gestite con *contabilità separate* deve essere indicata l'Iva complessiva ammessa in detrazione, determinata però separatamente per ciascuna attività.

Rigo TB33

Indicare l'ammontare complessivo degli **acquisti imponibili di beni ammortizzabili** effettuati nel trimestre di riferimento (già compresi nel rigo TB20) per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO		1	DEBITI	CREDITI
TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24)			
TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente			
TC3	IVA a debito (somma dei rigi TC1 e TC2)			2
TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32)			
TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)			
TC6	IVA detraibile (somma dei rigi TC4 e TC5)			
TC7	IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3)			

Rigo TC1

Occorre indicare l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo TA24.

Rigo TC2

Il cessionario/committente deve indicare l'IVA dovuta in relazione alle particolari tipologie di operazioni alle quali si applica il meccanismo del *reverse charge*.

Deve inoltre essere indicata l'IVA dovuta dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da essi corrisposte.

Come già precisato sopra, l'operazione dovrà essere inserita dal cessionario anche nei rigi da TB1 a TB13, in quanto si tratta di acquisto.

Rigo TC3

Occorre indicare l'IVA a debito (TC1 + TC2).

Rigo TC4

Occorre indicare l'IVA ammessa in detrazione (importo del rigo TB32).

Rigo TC5

Occorre indicare l'importo dell'IVA detraibile (cd. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, D.P.R. 633/1972, da parte dei *produttori agricoli* che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, calcolata applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo TC6

Occorre indicare l'IVA detraibile (TC4 + TC5).

Rigo TC7

Occorre indicare l'imposta a credito, dato dalla differenza tra il rigo TC6 ed il rigo TC3.

Come già evidenziato in premessa, ai fini della richiesta del rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale, l'importo indicato nel rigo TC7 deve essere **superiore ad € 2.582,28**.

Quadro TD

Il quadro è composto di 3 sezioni:

- **Sezione 1:** per l'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, co. 3, con le limitazioni statuite dall'art. 38-bis, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 633/1972;

- **Sezione 2:** per l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione, per l'indicazione dell'erogazione prioritaria del rimborso, ovvero dell'esonero dalla prestazione della garanzia e per l'apposizione del visto di conformità;
- **Sezione 3:** riservata agli enti o società partecipanti alla liquidazione dell'Iva di gruppo.

QUADRO TD Sez. 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive ²	%	
	TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate				%
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI					
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI					
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE					

Deve essere barrata la casella (TD1, TD2, TD3, TD4, o TD5) corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale.

TD1 – Aliquota media

Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. a), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972: aliquota media sugli acquisti e sulle importazioni superiore all'aliquota media sulle vendite effettuate maggiorata del 10%.

Si tratta di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti/importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili.

Occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10%:

nel rigo **TD1, campo 1** occorre indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\left(\frac{(TA22 \text{ col. } 2 + TA23 \text{ campo } 2) - TA33 \text{ col. } 2}{TA22 \text{ col. } 1 - TA33 \text{ col. } 1} \times 100 \right) \times 1,1$$

Aliquota media delle operazioni passive: nel rigo **TD1, campo 2**, occorre indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(TB20 \text{ col. } 2 + TB21 \text{ campo } 2) - TB33 \text{ col. } 2}{TB20 \text{ col. } 1 - TB33 \text{ col. } 1} \times 100$$

Al riguardo, si evidenzia che Le operazioni attive assoggettate al meccanismo del **reverse-charge** (ex art. 17, co. 6, D.P.R. n. 633/1972) e dello **split payment** (ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972) sono considerate operazioni ad "aliquota zero", ai fini della verifica del presupposto previsto dall'art. 30, co. 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, per la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale, presupposto consistente nell'aver effettuato operazioni attive soggette ad aliquota media più bassa rispetto a quella gravante sugli acquisti.

Pertanto, poiché le suddette nuove operazioni rientrano nei righi TA20 e TA21 (confluendo pertanto nel rigo TA22), le stesse sono da computare al denominatore del rapporto da cui scaturisce l'aliquota media sulle operazioni attive (rigo TD1, campo1), portando ad una diminuzione di tale aliquota e determinando

conseguentemente un confronto con l'aliquota media sugli acquisti più favorevole al contribuente, come illustrato nel prosieguo.

Operazioni "ad aliquota zero":

La lettera a) del suddetto art. 30, D.P.R. n. 633/1972, è stata integrata dall'art. 1, co. 629, lett. c), della Legge di Stabilità 2015, proprio al fine di inserire anche le nuove operazioni effettuate "a norma dell'articolo 17-ter", (ossia delle operazioni soggette a *split payment*), stabilendo che il rimborso dell'IVA (così come, di conseguenza, il rimborso dell'IVA annuale e la compensazione dell'IVA trimestrale) è ammesso quando il contribuente "esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell'articolo 17-ter".

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 15/E del 13/04/2015, emanata a commento dello *split payment*, modificando l'art. 30, lett. a) del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha voluto "limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici", dal momento che sulla base di tale meccanismo il fornitore addebita l'imposta alla Pubblica Amministrazione cessionaria/committente senza, tuttavia, incassarla da questa e con ciò determinandosi in capo al fornitore una eccedenza di Iva detraibile.

In merito, nella predetta circolare viene specificato che **"l'effettuazione di operazioni soggette al regime dello split payment, quindi, non costituisce un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma tali operazioni saranno considerate, insieme alle altre relative al periodo di riferimento, nel calcolo della sussistenza del presupposto "aliquota media" "**.

E' la stessa circolare che qualifica le nuove operazioni soggette al meccanismo dello **split payment** operazioni ad "aliquota zero", mentre le operazioni attive fatturate senza applicazione d'imposta in regime di **reverse-charge**, sono state definite operazioni ad "aliquota zero" dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 29 dicembre 2006 (circolare emanata a commento del suddetto obbligo del *reverse-charge* con riferimento alle prestazioni fatturate dai subappaltatori che operano nel settore edile, nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972).

Si ritiene di poter estendere questa interpretazione anche alle fatture emesse in split payment a seguito del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (conv. Da L. 172/2017), che ha incluso nel nuovo meccanismo di pagamento dell'Iva anche i seguenti soggetti:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona),
- le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche ,
- le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni,
- le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70%.

Come prima evidenziato, l'effettuazione di operazioni attive ad "aliquota zero" (operazioni soggette a *reverse-charge* ed operazioni soggette a *split payment*) comporta un abbassamento dell'aliquota media sulle operazioni attive, generando un effetto a favore del contribuente, ai fini della verifica del presupposto in esame per la richiesta del rimborso /compensazione dell'IVA trimestrale.

Si ricorda, inoltre, che nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separate, l'aliquota media deve essere determinata con esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Non si potrà pertanto tener conto dei righi indicati nelle formule di cui sopra, in quanto questi ultimi riguardano l'ammontare complessivo di tutte le attività esercitate dal contribuente.

TD2 – Operazioni non imponibili

Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. b), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972: effettuazione di operazioni non imponibili (come in precedenza indicate) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate.

Per il calcolo della percentuale delle operazioni effettuate da indicare nel presente rigo occorre utilizzare la seguente formula:

TA30

----- X 100

TA32

La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore.

Si evidenzia che al numeratore del rapporto **non** devono essere considerate, tra le operazioni non imponibili, le prestazioni escluse da IVA per carenza del requisito di territorialità, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972, ancorché esse, a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano soggette all'obbligo di fatturazione, a norma del nuovo comma 6-bis dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, e concorrano a formare il volume d'affari, di cui all'art. 20 del medesimo D.P.R. n. 633/1972.

Poiché al denominatore del suddetto rapporto deve essere inserito il totale del rigo TA32 (dato dalla somma dei righi TA22, colonna 1, TA30 e TA31), e dal momento che le citate operazioni sono comprese nel rigo TA31, è evidente che la loro collocazione al denominatore implica un abbassamento della percentuale delle operazioni non imponibili, determinando un effetto sfavorevole al contribuente, ai fini del calcolo di una percentuale delle operazioni non imponibili almeno pari al 25%, quale presupposto per l'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale.

TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili

Tale casella deve essere barrata dai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto di cui alla lett. c), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972, con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, comma 2, dello stesso decreto, ossia l'effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili.

Come già precisato sopra, in tal caso può essere richiesto a rimborso/compensazione unicamente l'IVA relativa agli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel trimestre di riferimento.

Si ricorda che, nel caso di acquisto di fabbricati, l'eccedenza del credito IVA rimborsabile/compensabile deve essere ridotta dell'importo riferibile al costo del terreno occupato dalla costruzione, in quanto non ammortizzabile (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 13/03/2009).

TD4 – Soggetti non residenti

Tale casella deve essere barrata dai contribuenti che, ai sensi della lett. e), comma 3, art. 30, D.P.R. 633/1972, si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972: *sogetto non residente identificato direttamente* in Italia ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/1972 o il suo *rappresentante fiscale in Italia*

SEZ. 2
Rimborso e/o compensazione

TD6	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	
TD7	IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	

Erogazione prioritaria ¹ Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ² Esonero garanzia ³

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA ⁴

Visto di conformità

TD8 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione organo di controllo

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ett. d),
nsiste,
7 a 7-
vi non
tare di

ssia le
oggetti
ropea
oni di
zioni o

Nella presente sezione occorre evidenziare, in primo luogo, l'importo del credito IVA infrannuale di cui si chiede il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione.

In ogni caso, la somma dei righe TD6 e TD7 non deve essere superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7, ovvero all'imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall'art. 30, co. 3, lett. c).

Rigo TD6 "Importo di cui si chiede il rimborso":

Ai fini della compilazione del rigo TD6, si ricorda quanto segue.

L'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 è stato interamente sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014, che ha introdotto importanti novità in materia di rimborsi IVA annuali e trimestrali, disponendo l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, e la facoltà di ottenere rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia (a determinate condizioni soggettive), seppure con presentazione di altri adempimenti.

In seguito, l'art. 7-quater, co. 32, del D.L. n. 193/2016 (conv. da L. n. 225/2016) ha previsto:

- l'innalzamento da 15.000 a 30.000 euro della soglia massima dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da

parte del soggetto preposto alla revisione legale dei conti, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Tali novità sono state illustrate dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 e nella successiva Circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 alla quale ovviamente dovrà essere applicato il nuovo limite stabilito dal decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.

In tale ultima circolare è stato altresì evidenziato che il limite oltre il quale diviene obbligatoria la prestazione della garanzia o degli altri adempimenti previsti dalla legge (visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo contabile + dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) – *deve intendersi riferito all'intero periodo d'imposta, pertanto il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta*.

Alla luce della suddetta interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria e del dettato normativo dell'art. 38-bis, co. 3 (che, relativamente alla soglia dei 30.000 euro, fa genericamente riferimento ai "rimborsi", quindi sia a quelli annuali che trimestrali), deve dedursi che **il limite di euro 30.000 è unico per i rimborsi del credito IVA annuale e per i rimborsi dei crediti IVA trimestrali**, effettuati per il medesimo periodo d'imposta; ossia, entrambe le tipologie di rimborso concorrono al predetto limite di 30.000 euro.

Rigo TD7 "Importo da utilizzare in compensazione"

Ai fini della compilazione del rigo TD7, si riepilogano le regole per l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti Iva trimestrali, introdotte dall'art. 10 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, indicando di seguito le differenti fattispecie che si possono presentare.

Si ricorda inoltre che l'art. 3, co. 2, D.L. 50/2017 - convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017, ed in vigore dal 24 aprile 2017 ha modificato la possibilità di utilizzo in compensazione del credito IVA anche derivante dalle istanze trimestrali.

1) Compensazione del credito IVA trimestrale fino a 5.000 euro

A differenza di quanto previsto nel caso della compensazione del credito IVA annuale fino a 5.000 euro - per l'effettuazione della quale non è obbligatorio presentare preventivamente la dichiarazione IVA annuale - nell'ipotesi della compensazione "orizzontale" di un credito IVA trimestrale inferiore a 5.000 euro, il contribuente, prima di eseguire la stessa (sempre con il modello F24), è invece tenuto a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposita istanza di compensazione, utilizzando il modello IVA/TR.

Tale onere procedimentale deriva dal tenore letterale del testo legislativo, in quanto l'art. 10, comma 1, n. 5, lettera a), del D.L. 78/2009, modificando l'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 542/1999 - che disciplina la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA trimestrali - ha stabilito che "*tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza*", senza però prevedere, a differenza delle compensazioni dei crediti IVA annuali, la "soglia" dei 5.000 euro quale limite di compensazione oltre il quale si incorre nell'obbligatorietà della preventiva presentazione dell'istanza.

Da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'unica indicazione (peraltro non molto esplicita) in tal senso viene fornita nell'ambito delle stesse istruzioni al modello IVA/TR, laddove si afferma che "*l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge*".

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 78/2009, **la compensazione "orizzontale" di un credito IVA trimestrale, per importi non superiori a 5.000 euro annui, può essere operata solamente dopo avere presentato l'istanza di compensazione con il modello IVA/TR.**

Per contro, precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009, la compensazione "orizzontale" di un credito IVA trimestrale poteva essere effettuata a partire dal primo giorno successivo a ciascun trimestre solare, e, quindi, anche prima della trasmissione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di compensazione (cfr. C.M. 26 aprile 1999, n. 92/E).

Stante la non perfetta coincidenza tra il nuovo disposto normativo dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. n. 542/1999 (in merito alla compensazione del credito IVA infrannuale) e dell'art. 17, ultimo comma del D.Lgs. n. 241/1997 (in merito alla compensazione del credito IVA annuale), e l'incerta formulazione delle istruzioni al modello IVA TR, ed alla luce altresì delle precisazioni fornite dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99 del 11/11/2014, sulla facoltà di variare la scelta di utilizzo del credito IVA trimestrale (illustrata a in premessa), si ritiene tanto corretto quanto prudente procedere all'effettuazione della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva trimestrali, per importi non superiori a 5.000 euro, solo posteriormente alla presentazione dell'istanza di compensazione da cui il credito stesso emerge.

2) Compensazione del credito IVA trimestrale oltre 5.000 euro

Nel caso di compensazione orizzontale di un credito IVA trimestrale superiore alla "soglia" di euro 5.000, si ha invece un vincolo più stringente rispetto all'ipotesi della sopra descritta compensazione di un credito IVA trimestrale non superiore a 5.000 euro, seppur tale vincolo sia stato in parte attenuato dalle modifiche apportate sul punto dalla Legge n. 96/2017, di conversione del D.L. 50/2017.

Invero, per poter procedere alla compensazione "orizzontale" del credito IVA trimestrale per importi annui superiori a 5.000 euro, **non è sufficiente avere presentato l'istanza di compensazione con il modello IVA/TR, bensì, a decorrere dal 24/06/2017, occorre attendere il decimo successivo a quello di presentazione della stessa**, contrariamente alle previsioni precedenti, che imponevano

l'attesa del sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione del modello (analogamente a quanto novellato per le dichiarazioni iva annuali).

Ciò significa che la compensazione "orizzontale" di crediti IVA trimestrali indicati nei modelli IVA/TR presentati entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, se l'importo compensato supera il "tetto" di 5.000 euro annui, potrà essere effettuata a partire, rispettivamente, dal 10 maggio, dal 10 agosto e dal 10 novembre di ogni anno.

Un'altra novità prevista dall'art. 3, co. 2, D.L. 50/2017 (conv. da L. 96/2017), che ha modificato l'art. 10, co. 1, lettera a), D.L. 78/2009, è relativa al fatto che, **a decorrere dal 24/06/2017** "i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito.

In alternativa, la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), dai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento](#), relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'[articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164](#)".

Dunque, **i titolari di partita IVA, che intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA trimestrali di importo superiore a euro 5.000, dovranno far apporre il visto di conformità (o l'alternativa sottoscrizione da parte del soggetto preposto alla revisione legale dei conti) sulle istanze IVA TR da cui emergono i crediti infrannuali**, pena il recupero delle somme mediante l'emissione di un atto di contestazione (disciplinato dall'art. 1, co. 421, della L. 311/2004), con l'applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Il suddetto limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Diversamente dalla compensazione del credito Iva annuale, **per la compensazione del credito IVA trimestrale di importo superiore ad € 5.000 è sempre obbligatoria l'apposizione del visto di conformità, a prescindere dall'effettivo futuro utilizzo** (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 103/E del 28/07/2017). L'obbligo di apposizione del visto di conformità nel mod. IVA TR scatta al superamento della soglia dei 5.000 €, anche quando poi alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione.

Infine, al pari della compensazione dei crediti annuali, anche **per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli F24 recanti la compensazione di crediti IVA trimestrali, di qualsiasi importo, sussiste a partire dal 24/04/2017 l'obbligo di utilizzare i canali Entratel o Fisconline** (Cfr. Circolari ICN n. 23 e 61 del 2017).

ATTENZIONE: si ricorda che, come specificato nelle istruzioni del nuovo modello, il credito Iva (sia annuale che trimestrale) maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Dopo aver suddiviso il credito fra quello richiesto a rimborso e quello richiesto in compensazione sarà necessario compilare il rigo TD8 nella modalità illustrata di seguito

RIGO TD8

Tale rigo deve essere compilato principalmente dai contribuenti che intendono richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale e, per la parte del visto di conformità e della sottoscrizione dell'organo di controllo, anche da coloro che intendono richiedere il credito in compensazione per un importo superiore ad euro 5.000.

Il campo 1, 2 e 3 sono riservati a coloro che intendono chiedere a rimborso il credito iva.

Campo 1 "Erogazione prioritaria": tale casella è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell'art. 38-bis, per le quali è prevista l'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria.

In essa occorre indicare uno dei seguenti codici:

- **1**, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17, D.P.R. n. 633/1972;
- **2**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1 (attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici);
- **3**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno, nonché dei semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi);
- **4**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati);
- **5**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi);
- **6**, riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette al meccanismo dello *split payment*, di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

L'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l'eccedenza d'imposta detraibile.

L'imposta relativa alle predette operazioni soggette allo *split payment* deve essere indicato nell'adiacente **campo 2 "Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter";**

- **7**, riservato ai soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica.
- **8**, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, co. 6, lettera a-ter), ovvero prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, come previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 29/04/2016.

Erogazione prioritaria dei rimborsi IVA nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette al meccanismo dello *split payment*, di cui all'articolo 17-ter (codice 6):

L'art. 8 del D.M. 23/01/2015 (rubricato "Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria") - che ha inserito, nella categoria dei soggetti ammessi all'erogazione prioritaria dei rimborsi IVA annuali e trimestrali, i soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione soggette allo *split payment* - inizialmente prevedeva, tra i vari presupposti per poter accedere all'erogazione prioritaria, anche il rispetto delle stringenti condizioni richieste dal D.M. 22 marzo 2007.

Al fine di ampliare la platea dei rimborsi prioritari ingenerati dal meccanismo dello *split payment*, il D.M. 20 febbraio 2015 ha tuttavia eliminato dall'art. 8 del D.M. 23/01/2015 il riferimento alle suddette condizioni, che continuano a rimanere in vigore solamente per le altre categorie di rimborsi prioritari.

Dunque, nella versione attuale, l'art. 8, comma 1, stabilisce che *"La disposizione di cui all'articolo 38-bis, comma 10, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972"*.

Il comma 2 dell'art. 8 del DM del 23 gennaio 2015 dispone, altresì, che *"I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni, di cui all'articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso"*.

Pertanto, in base a tali disposizioni, le operazioni soggette a *split payment* danno ora diritto all'erogazione prioritaria:

- **solo nel caso in cui il presupposto del rimborso IVA sia quello dell' "aliquota media",**
- **e comunque nel limite dell'ammontare dell'imposta applicata a tali operazioni nel periodo di riferimento.**

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15 del 13/04/2015, *"diversamente dalle altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da *split payment*, di cui al citato articolo 8, sia prioritario solo per una parte dell'importo, mentre la parte restante rimane soggetta all'esecuzione ordinaria.*

Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il contribuente che effettua operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti non abbia i requisiti per richiedere il rimborso con il presupposto "aliquota media", può comunque chiederlo sulla base degli altri presupposti previsti dall'art. 30 del decreto n. 633 del 1972, ove sussistenti. In questo caso, però, il rimborso non sarà ammesso all'esecuzione prioritaria, in quanto la priorità è correlata, secondo quanto disposto dal citato comma 1 dell'art. 8 del DM 23 gennaio 2015, al solo presupposto dell' "aliquota media"".

Campo 3 "Esonero garanzia": è riservato ai contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della garanzia per la richiesta del rimborso IVA trimestrale.

La casella deve essere compilata indicando il codice:

- **1** se l'istanza è dotata di visto di conformità, o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c);
- **2** se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
- **3** se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'articolo 8, del decreto-legge n. 351/2001;
- **4** se il rimborso è richiesto dai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo ex artt. 3 e seg. del D.Lgs. n. 128/2015;
- **5 (NOVITA')**: se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui ex art. 9-bis, comma 11, lett. b) del D.L. n. 50/2017. Di fatto la nuova previsione di cui al codice 5 non è ancora applicabile in quanto non è ancora stato emanato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate relativo ai livelli di affidabilità conseguiti con l'applicazione degli ISA. L'utilizzo del nuovo beneficio richiede infatti l'elaborazione, tramite l'apposito software, dell'ISA applicabile al contribuente e il conseguimento del livello di affidabilità previsto dal Provvedimento non ancora emanato.

Campo "Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi":

Il nuovo articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. n. 193/2016 (conv. dalla L. n. 225/2016), prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza la prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità, o della sottoscrizione alternativa da parte del soggetto preposto alla revisione legale dei conti, oltre ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la fedeltà contributiva e assicurativa:

In particolare, è necessario attestare che:

- a.** il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b.** non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c.** sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014 e dalle Istruzioni al modello IVA TR, **la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente campo.**

Nelle Istruzioni viene altresì chiarito che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne i rimborsi del Gruppo Iva, l'art. 6 del D.M. 06/04/2018 (al quale si rimanda) ha dettato le disposizioni in presenza dei requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 in capo al Gruppo Iva.

Campo "Visto di conformità":

Il campo deve essere compilato ai fini dell'apposizione del visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Si ricorda che il visto di conformità dovrà essere richiesto per le seguenti casistiche:

1. richiesta di utilizzo in compensazione di un credito IVA trimestrale superiore ad euro 5.000;
2. richiesta di rimborso di un credito IVA trimestrale superiore ad euro 30.000, con la possibilità di non richiedere la garanzia per i soggetti non considerati a rischio.

Campo "Sottoscrizione organo di controllo":

Tale campo, che è alternativo al suddetto campo "Visto di conformità" nelle casistiche sopra indicate, deve essere sottoscritto da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Con la sottoscrizione dell'istanza, da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.

Negli appositi campi devono essere indicati:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 1**;
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, nella casella Soggetto, il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella Soggetto il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal Collegio sindacale nella casella Soggetto, per ciascun membro, il **codice 4** (ovviamente, nell'ipotesi in cui al Collegio sindacale sia attribuito anche l'incarico della revisione legale dei conti).

Il soggetto che effettua la revisione legale dei conti deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

SEZIONE 3 Ente o società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo	TD9 Partita IVA del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione	1	Rimborso	2
---	---	---	----------	---

Tale sezione deve essere compilata soltanto nel caso di liquidazione dell'IVA di gruppo, nell'ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo di compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo.

Nel **rigo TD9, campo 1**, deve essere indicato il numero di Partita IVA della società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo, cui il modulo si riferisce.

La stessa Partita IVA deve inoltre essere indicata dalla controllante nel quadro TE, dove, in colonna 2 verrà indicato il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 30, D.P.R. 633/1972.

Nel **rigo TD9, campo 2**, deve essere indicato l'importo chiesto a rimborso dalla controllante.

Quadro TE

Il presente quadro deve essere compilato soltanto dalle società controllanti nell'ipotesi di liquidazione dell'IVA di gruppo.


Il quadro è composto di 3 sezioni:

- **sezione 1**: per l'indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti che partecipano alla liquidazione dell'Iva di gruppo (nella colonna 2, per le società in possesso dei requisiti per poter richiedere il

rimborso/compensazione, deve essere indicato il relativo presupposto utilizzando le lettere indicate nelle istruzioni);

- **sezione 2:** per la determinazione del credito (da compilare esclusivamente nel prospetto n. 01);
- **sezione 3:** per l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione (da compilare esclusivamente nel prospetto n. 01).

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Battistello', written in a cursive style.